



Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

P. Avv. Stefania Giovannettone

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO  
Sez. Lavoro

Ricorso in riassunzione per incompetenza territoriale ex art. 414 c.p.c.  
con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.  
nonché ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.  
con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **Daniela Fornataro** (c.f. FRNDNL77R53H703D) nata il 13.10.1977 a Salerno e residente in Battipaglia (SA) al Viale Della Libertà n.2 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Ignazio Sposito (c.f. SPSGNZ79E12G812G) alla via C. Cucca, 295 Brusciano (NA), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore costituito dichiara altresì, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. comma 2, di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: [avvocosposito@pec.it](mailto:avvocosposito@pec.it) o presso il numero di fax 081.19256509, così indicato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11.02.2005 n.68;

-ricorrente-

Contro

-**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, c/o Avvocatura dello Stato di Roma, pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

-**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Salerno**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c/o Avvocatura dello Stato di Salerno, pec: [salerno@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:salerno@mailcert.avvocaturastato.it);

-resistenti-

Per la riassunzione

Del giudizio RG. 6031/2022 proposto innanzi al Tribunale di Salerno, dichiaratosi incompetente territorialmente con ordinanza che si allega al presente ricorso.

-Per l'annullamento-

Del Bollettino nomine GPS Salerno 2022 pubblicato giorno 13.09.2022 emanato dal Ministero dell'Istruzione  
– Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X– Ambito Territoriale di Salerno



Premesse in fatto

La ricorrente è docente precaria della scuola secondaria, presso la Regione Campania, per la classe di concorso B018.

In fase di presentazione della domanda per le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) la sig.ra Fornataro dichiarava lo *status* di invalido civile, allegando correttamente e minuziosamente tutta la documentazione necessaria.

Pertanto, in qualità di riservista, con invalidità civile al 75% (**doc.1**), e con un punteggio di punti 46 la ricorrente attendeva la nomina per incarico annuale di supplenza per la propria classe di concorso.

In data 07.09.2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X– Ambito Territoriale di Salerno pubblicava bollettino totale nomine e presa visione dello stesso, la ricorrente riscontrava che tutte le cattedre per la classe di concorso B018 risultavano assegnate, e quindi senza aver preso in considerazione il titolo di riservista posseduto dalla ricorrente.

Accortasi dell'illegittimità della procedura di assegnazione, la ricorrente presentava diffida avverso il bollettino nomine GPS Salerno 2022 del 07.09.2022 (**doc.3**).

In data 13.09.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X– Ambito Territoriale di Salerno pubblicava rettifica del suddetto bollettino nomine ma ancora una volta tutte le cattedre per la classe di concorso B018 risultavano assegnate, perpetrando ulteriori danni nei confronti della ricorrente (**doc.4**).

\*\*\*\*

Tutto quanto premesso in fatto, di seguito si illustrano ulteriori circostanze in

Diritto-Violazione degli artt. 3 e 18 della Legge 68/1999 e violazione della CM n.248 del 7 novembre 2000-

Come dettagliatamente chiarito in premessa la sig.ra Fornataro figurava nella graduatoria provinciali di supplenza (GPS) per gli incarichi annuali. In qualità di riservista *ex Lege* 68/1999 essendo invalida civile al 75%, così come asserito da verbale Inps n.3930876404706 (**doc.1**), e con un punteggio di punti 46, l'istante attendeva la nomina per incarico annuale di supplenza per la propria classe di concorso.

Nonostante la ricorrente fosse in possesso della qualità di riservista, l'amministrazione non provvedeva ad attribuirle l'incarico annuale configurando una palese violazione degli artt.3 e 18 della L. 68/1999 e della CM n.248 del 7 novembre 2000.

Nel dettaglio l'art. 3 della L. 68/1999 rubricato "*Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva*" stabilisce al comma 1 che "*I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:*

- a) *sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;*
- b) *due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;*
- c) *un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti*".

A sua volta l'art. 18 della stessa Legge rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*" stabilisce che:



*“1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.*

*2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.*

*3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.”.*

Tali dispositivi, pertanto, disciplinano e dispongono l'obbligatorietà per i datori di lavoro, pubblici e privati, circa l'assunzione di soggetti titolari di riserva.

Tale procedura si applica anche a coloro che rientrano nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) ed infatti la Circolare sulle supplenze a.s. 2022/2023 fornisce apposite indicazioni in merito (**doc.5**).

Nello specifico Nella circolare si evidenzia che:

- la riserva di posti, ai sensi della legge n. 68/99, opera anche nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali;
- ai fini del calcolo del 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Sul punto la Corte D'Appello di Roma con sentenza n.820/2021 ha stabilito che *“Nell'impiego pubblico privatizzato il datore di lavoro deve individuare una quota di posti per i candidati disabili, c.d. 'riservatari', secondo un principio generale enunciato dalla l. n. 68/1999 che non può essere in alcun modo derogato. Tale vincolo percentuale vale anche in ipotesi di scorrimento della graduatoria, poiché bisogna sempre garantire, a fronte della scelta dell'amministrazione di procedere all'assunzione di un nuovo contingente di personale, la quota di riserva da assegnare ai disabili (nella stessa percentuale prevista nel bando di concorso).*

*Di conseguenza, allorché la base di calcolo della percentuale dei 'riservatari' si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si amplierà proporzionalmente anche il numero dei dipendenti disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle proprie dipendenze”.*



Orbene dopo aver escluso, in un primo momento, illegittimamente la ricorrente dalla procedura di incarico per la classe di concorso B018, in fase di rettifica del bollettino totale nomine la Pubblica Amministrazione commetteva, nuovamente, lo stesso errore, non prendendo in considerazione il titolo di riserva della sig.ra Fornataro.

L'amministrazione, quindi, continua ad essere inadempiente, perpetrando ulteriori danni nei confronti della ricorrente e determinando l'insorgere della responsabilità ex art. 1218 c.c. secondo cui *il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui non imputabile.*

Si richiede, pertanto, che la Pubblica Amministrazione risarcisca alla ricorrente i danni sino ad oggi perpetrati.

-sui requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*-

-*fumus boni iuris*-

Preliminarmente si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* alla luce dei motivi sopra esposti in quanto è palesemente evidente l'illegittimità della mancata assegnazione dell'incarico per la classe di concorso B018 in favore della ricorrente, avendo non solo un punteggio di punti 46, ma, per di più, essendo invalida civile e quindi in possesso della qualità di riservista.

A tal riguardo l'art.18 della L. 104/1992 rubricato "*Integrazione lavorativa*" stabilisce che: "*1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.*

*2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:*

*a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;*

*b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.*

*3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.*

*4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.*

*6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:*

*a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;*



b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate”.

L'art.21 della citata Legge rubricato “*Precedenza nell'assegnazione di sede*” stabilisce che 1. *La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.*

2. *I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.*

Tali disposizioni non possono che ritenersi norme imperative, in quanto collocate all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell'autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.

A tal proposito si è pronunciata anche la Cassazione civile che con sentenza n.28625/2020 ha stabilito che “*In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla riserva, quanto al personale della scuola, è esercitabile – in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili – in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico, a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni abbia in concreto beneficiato, in quanto la retrodatazione in questione rileva ai soli fini giuridici e della anzianità*”.

Il TAR Napoli con sentenza n.525/2019 ricorda che “*In applicazione dell'art. 38 Cost., norma fondante la tutela dei disabili, la legislazione ordinaria stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni, il diritto all'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione*”.

#### *-periculum in mora-*

Parimenti sussistente nel caso di specie è il *periculum in mora*, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio imminente ed irreparabile al ricorrente.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela della ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.



La richiesta cautelare si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo da ritenersi irreparabile.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico che la ricorrente sta subendo.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto

\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, la sig.ra Daniela Fornataro come in epigrafe rappresentata e difesa

#### Ricorre

All'Ill.mo Tribunale adito onde sentir accogliere le seguenti

#### Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere:

1. In via cautelare, ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art.700 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'annullamento del Bollettino totale nomine emanato dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno;
2. In via principale, disporre l'incarico della sig.ra Fornataro per la classe di concorso B018 c/o l'Istituto "Marco Tullio Cicerone" Via G. Matteotti n.84 – 84036 – Salaconsilina (SA);
3. In via subordinata qualora non fosse possibile disporre l'incarico presso l'Istituto "Marco Tullio Cicerone", disporre l'incarico presso altro istituto della provincia di Salerno;
4. Accertare, quantificare e condannare parte resistente al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Fornataro;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- doc.1 (verbale Inps n.3930876404706);
- doc.2 (Bollettino totale nomine del 07.09.2022);
- doc.3 (Diffida);
- doc.4 (Bollettino totale nomine del 13.09.2022);
- doc.5 (circolare sulle supplenze);



Brusciano, lì 23.12.2022

Avv. Ignazio Sposito

Istanza di notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante all'incarico annuale presso gli istituti scolastici della provincia di Salerno.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non convocati per l'incarico, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

**-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, c/o Avvocatura dello Stato di Roma, pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Salerno**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c/o Avvocatura dello Stato di Salerno, pec: [salerno@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:salerno@mailcert.avvocaturastato.it);

\*\*\*\*

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

Fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

A)quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

B)quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:





**-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, c/o Avvocatura dello Stato di Roma, pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Salerno**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c/o Avvocatura dello Stato di Salerno, pec: [salerno@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:salerno@mailcert.avvocaturastato.it);

